

**Norme & Tributi**  
**Fisco**

# Tax credit per energivori se iscritti all'elenco Mise

**La circolare**

Arrivano i chiarimenti delle Entrate per il credito d'imposta sulle bollette

Calcoli basati sul valore di mercato in assenza del trimestre di confronto

Luca Gaiani

Per usufruire del tax credit sul costo dell'energia elettrica, previsto dall'articolo 15 del Dl 4/2022 e dall'articolo 4 del Dl 17/2022, occorre che l'impresa energivora abbia l'iscrizione, nell'anno 2022, nell'apposito elenco previsto dall'articolo 6 del Dm 21 dicembre 2017. Il chiarimento giunge dalla circolare 13/E, diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate. Per le imprese costituite dopo il 1° ottobre 2019 (credito primo trimestre 2022), ovvero dopo il 1° gennaio 2019 (tax credit secondo trimestre 2022), mancando i dati per il trimestre di riferimento, si utilizzerà un valore di mercato da calcolare secondo quanto indicato nella circolare.

Con la circolare 13/E del 13 maggio 2022, le Entrate illustrano dettagliatamente le più recenti disposizioni che hanno attribuito crediti di imposta per compensare i sovra-costi delle fonti energetiche delle imprese.

In particolare, in attesa delle nuove agevolazioni previste dal decreto legge Aiuti, la circolare si

occupa dell'articolo 15 del Dl 4/2022 (credito per il costo della energia elettrica del primo trimestre 2022 per imprese energivore), dell'articolo 4 del Dl 17/2022 (credito per il costo dell'energia elettrica del secondo trimestre 2022 per imprese energivore), dell'articolo 3 del Dl 21/2022 (credito di imposta per imprese non energivore) e dell'articolo 9 del medesimo Dl 21 (cedibilità dei crediti di imposta).

Un primo chiarimento, riguardante i requisiti soggettivi per usufruire dei crediti per le imprese energivore, riguarda la necessità che tali soggetti risultino regolarmente inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Mise del 21 dicembre 2017, con riferimento all'anno 2022. Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco di quest'anno, sebbene sia stata presente al momento della fruizione del cre-

dito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi.

La circolare chiarisce poi che, con riferimento al secondo requisito previsto dalla norma, incremento superiore al 30% tra ultimo trimestre 2021 e ultimo trimestre 2019 (per il tax credit del primo trimestre 2022), ovvero tra primo trimestre 2022 e primo trimestre 2019 (per quello del secondo trimestre 2022), il calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, deve tenere conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interompiabilità) e la commercializzazione, a esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica (in pratica la voce «spesa per la materia energia» della fattura).

Non concorrono invece al calcolo del costo medio le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né le imposte inerenti alla componente energia.

Le imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019 (tax credit primo trimestre 2022) e alla data del 1° gennaio 2019 (tax credit secondo trimestre 2022) possono utilizzare per il raffronto il costo da utilizzare per il raffronto, si assume per la somma delle seguenti componenti: a) valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (Pun); b) valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (Pd).

**IN SINTESI**

**Iscrizione nell'elenco**

Per il tax credit energivori, è necessario che l'impresa risulti inserita, nel 2022, nell'elenco stilato ai sensi dell'articolo 6 del Dm 21 dicembre 2017

**No trimestre di riferimento**

Le imprese costituite dopo il 1° ottobre 2019 o dopo il 1° gennaio 2019, che non hanno il trimestre di raffronto, calcolano il costo medio secondo una formula indicata dalla circolare.

## Imposta di successione, la quota di Srl è esente solo per la parte senza voto

**Donazione o eredità**

La partecipazione deve garantire il controllo della società

Angelo Busani

Se viene trasmessa, per donazione o successione a causa di morte, una quota di Srl che, in parte, sia dotata del diritto di voto e che, in parte, ne sia priva, per quest'ultima parte è in ogni caso dovuta l'imposta, mentre, per la parte dotata del diritto di voto si può applicare l'esenzione da imposta (in base all'articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990) qualora si tratti del voto che consenta il controllo della società.

Lo afferma la risposta a interpellato 262/2022 delle Entrate, nella quale è analizzata una situazione che si è resa frequente da quando (articolo 26 Dl 179/2012, come modificato dal Dl 50/2017) è stato consentito alle Srl di suddividere il capitale sociale in «categorie» di quote che, alternativamente:

- non attribuiscono il diritto di voto;
- attribuiscono il diritto di voto in misura non proporzionale all'entità della quota;
- attribuiscono il diritto di voto limitatamente a particolari argomenti o subordinatamente al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Ebbene, la risposta a interpellato 262 osserva il caso (qui semplificato, per brevità espositiva) di una Srl il cui capitale sociale è stato suddiviso in quote A, pari al 2 per cento del capitale sociale (dotate

del diritto di voto) e in quote B, pari al 98 per cento del capitale sociale (prive del diritto di voto), attribuite ai soci come segue:

1 al socio Tizio: una quota di partecipazione pari al 98 per cento del capitale sociale, di cui l'1,5 per cento di categoria A e il 96,5 per cento di categoria B;

2 alla socia Caia, una quota di partecipazione pari al 2 per cento del capitale sociale, di cui lo 0,5 per cento di categoria A e l'1,5 per cento di categoria B.

Ci si pone dunque il tema della donazione o della trasmissione ereditaria della quota del socio Tizio. L'interpellante ha sostenuto che, in nome del principio di unità della quota di partecipazione al capitale sociale della Srl, quan-

**La risposta 262 vincola il regime fiscale più favorevole alla categoria di appartenenza**

do la quota del 98 per cento di Tizio passi a un donatario o a un erede, con ciò passa anche il controllo della società e quindi l'intero valore della quota andrebbe in esenzione da imposta.

L'Agenzia non approva questa impostazione: viene bensì riconosciuta l'esenzione al valore corrispondente alla parte della quota del 98 per cento qualificata come quota di categoria A perché, trasferendosi la quota A, passa anche il controllo della società; mentre il valore corrispondente alla quota di categoria B, in quanto priva del diritto di voto, è imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione e successione.

## Commercialisti in pressing: «Rottamazione straordinaria»

**Professioni**

Il neopresidente de Nuccio sollecita un intervento per consentire i pagamenti

«Una rottamazione straordinaria dei debiti tributari e previdenziali scaduti» da mettere subito in campo. È la richiesta che arriva dal neopresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti Contabili (Cndcec), Elbano de Nuccio.

Un appello rivolto a Governo e Parlamento per un «intervento immediato» che consenta di arrivare in tempi rapidi all'approvazione di una norma. «Le cartelle esattoriali - spiega de Nuccio - vanno pagate dai contribuenti ma è necessario rendere sostenibile le scadenze per mettere nelle condizioni famiglie e imprese italiane di poter onorare i debiti. Per fare questo, è necessaria una rateazione che abbia intervalli temporali straordinari rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente».

Considerazioni che arrivano dopo i primi monitoraggi che sta effettuando l'agenzia Entrate Riscossione (Ader) sull'operazione rientro nella pace fiscale a cui hanno aderito poco meno della metà dei contribuenti interessati (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Lunedì 9 maggio, infatti, è scaduto il termine (comprensivo dei giorni di tolleranza) per versare le rate inizialmente dovute per rottamazione ter e saldo e stralcio relative al 2020.



**NT+FISCO**  
**AGRICOLTURA/ Energia da biogas**  
Gli impianti a biogas potranno produrre più energia di quella indicata nelle autorizzazioni e nella convenzione con il

Gse. La novità nel Dl taglia prezzi. di **Alessandra Caputo** e **Marcello Valenti**  
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilssole24ore.com**

**Il ricordo**

**Lo studioso**

Gian Paolo Tosoni (nella foto a fianco), mancato poco più di un anno fa, è stato uno dei più importanti studiosi italiani di Fisco per l'agricoltura e per decenni una delle colonne degli esperti del Sole



**L'iniziativa**

Per ricordarlo è stata costituita la «Fondazione Gian Paolo Tosoni per gli studi giuridici e fiscali in agricoltura» di cui fa parte anche il Gruppo 24 ORE. Ieri, a Pistoia, il primo convegno scientifico

## Agricoltura: il contratto di soccida punta a Pnrr, sostenibilità e futuro green

**Il convegno**

A Pistoia il primo incontro scientifico organizzato dalla Fondazione Tosoni

**Jean Marie Del Bo**

Un contratto elastico, adattabile, che ha vissuto, insieme a quella legata all'allevamento, una stagione in campo green, conservando la propria natura associativa e di condivisione dei rischi. E che ora può avere una nuova primavera nell'era della sostenibilità e della rigenerazione urbana, delle politiche verdi e, in senso lato, del Pnrr che scommette su tutela del territorio, economia circolare e proprio agricoltura sostenibile.

L'occasione per fare il punto sulla

soccida è stato il convegno «Il contratto di soccida e lo sviluppo delle filiere in agricoltura» che si è svolto ieri a Pistoia. Il convegno ha segnato il debutto dell'attività di approfondimento scientifico della «Fondazione Gian Paolo Tosoni per gli studi giuridici fiscali in agricoltura», nata per ricordare Gian Paolo Tosoni, studioso del Fisco per agricoltura e imprese e colonna degli esperti del Sole 24 Ore, che è mancato poco più di anno fa.

Il contratto di soccida, che storicamente, nella sua versione semplice, consiste nella gestione comune di allevamenti fra soccidante e soccidario, affonda le radici, come ha ricordato Lorenzo Franchini, dell'Università europea di Roma, nei primi tentativi dell'uomo di disciplinare giuridicamente i rapporti economici fra agricoltori. Il Codice civile del 1942, ha sottolineato Pamela Lattanzi, ordinario di diritto agrario all'Università di Ma-

cerata, ha disciplinato la soccida, ma ha lasciato inalterata la flessibilità che sono state le basi per creare una società di soccida, soprattutto in termini di corresponsabilità e competenze. Sulla complessità di gestire un contratto flessibile anche in rapporto agli aspetti giuridici ha posto l'accento, l'avvocato Sofia Cecconi. Il rischio è quello di contratti di appalto e modalità di subordinazione mascherati da soccida. Rischi che, ha sottolineato Marco Miccinesi, ordinario di diritto tributario all'Università Cattolica di Milano, possono essere evitati guardando, anche quando si è di fronte alla soccida vegetale, ai fondamentali del contratto: ovvero alla volontà di due imprenditori agricoli di realizzare una realtà associativa che mette in comune rischi e utili. Situazione che configura una soccida genuina che ha come disciplina fiscale consequenziale quella del reddito agrario. Proprio sulla logica cooperativa alla base della soccida ha insistito Alessandro Pacciani, dell'Accademia dei Georgofili. Da un lato per rimarcare l'attualità del contratto e, dall'altro, per verificare come questa logica sia propria ormai di tanti strumenti che l'ordinamento mette a disposizione, anche in campo agricolo.

Il compito di tirare le conclusioni è spettato a Vieri Ceriani, presidente del «Laboratorio fiscale». Ceriani ha messo in luce come la soccida, anche nella sua declinazione vegetale, possa ritagliarsi uno spazio nel Piano nazionale di ripresa e resilienza proprio per le sue caratteristiche associative che la portano a essere quasi naturalmente predisposta alla sostenibilità e alla condivisione dei principi green del Pnrr. Senza dimenticare le altre carte che questa tipologia contrattuale ha da giocare. Come, per esempio, la logica collaborativa che determina una naturale predisposizione a prevedere un passaggio di conoscenze continuo e significativo, anche fra generazioni, nel momento in cui il lavoro diventa comune.

## Nel numero in uscita:

### GUIDA UNIVERSITÀ

La nuova sfida globale del mondo accademico: formazione innovativa e digitale che punta all'internazionalizzazione, un approccio didattico integrato e sostenibile e tanta ricerca d'eccellenza. Tutto questo e molto altro nel nuovo numero di Scenari.



LUNEDÌ 16 MAGGIO

In edicola con **Il Sole 24 ORE**

